



**ESTRATTO PER RIASSUNTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO DEL 20 OTTOBRE 2023**

**DELIBERAZIONE N° 35/2023**

**OGGETTO: Conferimento mandato al Presidente per la stipula di un accordo transattivo con dipendente P.M. integrato (R.G. 1351/2017).**

L'anno duemilaventitré addì venti del mese di ottobre, in videoconferenza SKYPE, si è riunito il Consiglio d'Indirizzo della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

Risultano presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Dott.	Paolo Truzzu	Presidente	P
Dott.	Peppino Calleda	Consigliere	P
Dott.	Ferdinando Coghe	Consigliere	P
Avv.	Giandomenico Sabiu	Consigliere	P
M°	Nicola Colabianchi	Sovrintendente	P
Dott.	Paolo Luigi Rebecchi	Presidente del Collegio dei Revisori	A
Dott.ssa	Natalia Manca	Revisore	A
Dott.ssa	Cinzia Pala	Revisore	A

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Giuseppina Maria Monni.

**IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO**

*Visto*

l'art. 10 – lettera n) dello Statuto della Fondazione;

*Premesso*

1. che il dipendente P.M. aveva presentato due ricorsi ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione del Lavoro (R.G. 1351/2017 - prot. n. 12607 del 20/12/2017 e RG 3062/2019 - prot. n. 14067 del 27/11/2019) nei confronti della Fondazione;
2. che le due cause sono state successivamente riunite dal Tribunale con decreto del 04/04/2023;

### ***Atteso***

1. che, come riferito dall'Avv. Sergio Passerini dello Studio Ichino Brugnattelli e Associati, alla luce del recentissimo nuovo orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari ha formulato alle parti una proposta di composizione bonaria della lite (prot. n. 8112 del 17/05/2023);
2. il parere dell'Avv. Sergio Passerini dello Studio Ichino Brugnattelli e Associati in merito alla proposta formulata dal Giudice (prot. n. 8112/2023 del 17/05/2023);
3. la comunicazione dell'Avv. Passerini del 20/06/2023 con la quale comunica che la proposta del Giudice potrebbe essere integrata con la richiesta di una definizione generale di ogni controversia con il ricorrente e della rinuncia, da parte di quest'ultimo, al diritto di precedenza per eventuali nuove assunzioni (prot. n. 10096/2023 del 21/06/2023);
4. che, con Deliberazione n.18 del 28/06/2023, il Consiglio d'Indirizzo ha deliberato *di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione di un accordo transattivo con il dipendente M.P. nei seguenti termini:*
  - *riconoscimento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura massima fissata dal citato art. 32, pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al lungo lasso di tempo in cui si sono succeduti i contratti a termine (fin dall'anno 2000);*
  - *rinuncia di parte ricorrente a tutte le altre domande;*
  - *rinuncia da parte del ricorrente al diritto di precedenza e di chiamata, eventualmente acquisiti, per eventuali future nuove assunzioni;*
  - *compensazione integrale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni trattate, che ha dato luogo ad indirizzi contrastanti e hanno richiesto l'intervento delle Sezioni Unite;*
  - *l'accordo non dovrà essere esteso a questioni diverse da quelle dedotte (o ad esse strettamente e logicamente connesse), chiudendo ogni ulteriore problematica riguardante la ricostruzione della carriera professionale del dipendente, dal punto di vista retributivo, contributivo, previdenziale indennitario;*
  - *la transazione chiuderà definitivamente l'insorgenza vertenza. Il dipendente dichiarerà espressamente, con la sottoscrizione della conciliazione, di essere totalmente soddisfatto e della stipula dell'accordo transattivo, con espressa dichiarazione di non aver null'altro da pretendere in futuro dalla Fondazione per qualsivoglia titolo e/o ragione a fronte della conclusione dell'insorgenza vertenza ed espressa rinuncia ad ogni ulteriore azione.*

### ***Preso atto***

1. dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione tra cui che l'illegittimità del termine apposto ai contratti delle Fondazioni Liriche non determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma solo un obbligo di risarcimento del danno (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 5542/2023);
2. della comunicazione dell'Avv. Passerini del 13/10/2023 (prot. n. 15361 del 17/10/2023).

***Considerato***

che il Sovrintendente ha ritenuto di dover portare il caso alla decisione del Consiglio per i provvedimenti conseguenti;

***Sentiti***

gli interventi del Presidente e dei Consiglieri;

***Ritenuto***

di dover opportunamente deliberare in merito

con votazione unanime legalmente espressa;

**d e l i b e r a**

di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione di un accordo transattivo con il Sig. P.M. nei termini indicati nella Deliberazione n.18 del 28/06/2023 con l'integrazione del riconoscimento di un rimborso spese legali pari ad € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, da corrispondere al legale del ricorrente quale difensore distrattario.

IL SEGRETARIO

*(Dott.ssa Giuseppina Maria Monni)*



IL PRESIDENTE

*(Dott. Paolo Truzzo)*

